

85

85. bis

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1867

Proposta di Legge presentata nella tornata del 3. Giugno 1867.
dell'Onorevole *Deputato Catrucci e Lanella*

OGGETTO

Relatore

Lazzaro

Approvata nella tornata del 28. Maggio 1868.

CAMERA DEL DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dai deputati CANNELLA ed altri

preso in considerazione

nella tornata del 3 giugno 1867.

Assegnamento alimentare
ai Religiosi rimasti privi di pensione

DISTRIBUITO AGLI UFFICI

il 11 Giugno 1867

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

- | | | | |
|--------|-------------|--------|----------|
| Uff. 1 | Cosimelli | Uff. 6 | Picardi |
| " 2 | Cancellieri | " 7 | Cannella |
| " 3 | Nipante | " 8 | Lazzaro |
| " 4 | Sebastiani | " 9 | Benca |
| " 5 | De Filippo | | |

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente *Cannella*
 Segretario *Cancellieri*
 Relatore *Lazzaro*

PRESENTATA LA RELAZIONE

il 20 luglio 1867.

Approvata la Legge nella tornata del 28. Maggio 1867.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Alle ore <i>10</i>	del <i>11. Giugno</i>	nel <i>Ufficio 1°</i>
Alle ore <i>11</i>	del <i>9. giugno</i>	nel <i>Ufficio 1°</i>
Alle ore <i>12</i>	del <i>21. Maggio</i>	nel <i>Sabato 1°</i>
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di fare apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

Appuntati

Casarelli, Caparelli, Sgarbi, De Filippo, Feba-
chini, Mannelli.

29 giugno - 2^a tornata

Commissione ad unanimità ungue votanti
ammette che si dovuta pensione a coloro che
per proprio istituto era tenuti a professare rispetta-
tivamente in Roma

La Commissione ammette che si paghi la
pensione a coloro, che recandosi a professare
in Roma non abbiano violato le discipline di
polizia ecclesiastica vigenti nella provincia cui
appartenevano - voti si unanimi -

La Commissione con voti 5 contro 4 ammette che si pa-
ghi ai sacerdoti, di quali abbiano fatto professione in
età non consentita dalla polizia ecclesiastica

secondo le diverse provincie del Regno, — per persona
di lire 20 da impunta in su — per soli
5 anni da 30 anni in sotto —

Costo e profitti di balloaggio
L'aggiere con voti 3 —

Giunta di verta. 1

Giornata di giugno - ore 10 a.m.

Presenti - Cannella presidente, Casellieri segretario, Saffari
Casanelli, De Filippo, Sebastiani, Mannelli

Il presidente Cannella dà comunicazione di un parere
del Consiglio di Stato, secondo cui si vede d'ordine la pensione
a coloro che in Sicilia e suo contado fecero professione monastica in
Sicilia conformata alle leggi toscane. E' impegnata una discussione
su questo proposito, e vi prendono parte De Filippo e Casanelli
da una parte, Sebastiani e Cannella dall'altra. Questi ultimi
recano ad autorità il parere del Consiglio di Stato, e intendono a
dimostrare che identico sia il caso di coloro che prima dell'età
prescritta dalle leggi toscane professarono nella provincia Lucchese
e di coloro che nell'età reame delle due provincie professarono prima
degli anni 21. Per contrario De Filippo e Casanelli fanno di-
stinzione tra un caso e l'altro; poiché nell'ex reame di Napo-
li si trattava di leggi non pure pubblicate, ma messe in attua-
zione; mentre per la provincia Lucchese le leggi toscane, quanto

e Moneta ecclesiastica, furono beati pubblicati insieme a tutte
 le altre leggi, onde represso la stampa, ma la pubblicazione
 restò senza effetto alcuno di pratica esecuzione. In ogni modo
 furono pubblicati il parere del Consiglio di Stato non
 può premere sulla libera persuasione dei componenti la
 Commissione. Mancetti a questo punto domanda la parola
 per una mozione d'ordine, e fa notare che ogni ulteriore
 discussione a questo riguardo è inutile, perchè la Commissione
 già nella precedente tornata deliberò che per diritto derivan-
 te dalla legge 7 luglio 1866 non poteva appartenere la pensione
 a coloro che avessero professato o in provincie oggi non aggregate
 al Regno d'Italia, ed in età minore di quella voluta
 dalle speciali discipline di polizia ecclesiastica già vigenti nei
 diversi Stati d'Italia.

De Filippo, aderisce alla mozione d'ordine, e mette
 a primo quesito se si creda conveniente ed equo di concedere

a coloro che abbiano professato non già nello Stato, ma in
 Roma, quando per istituto della corporazione, cui apparteneva-
 no, non fosse dato di fare professione altrove che in Roma.
 Tutti i componenti della Commissione senza difficoltà conven-
 gono che se in alcuni degli antichi Stati d'Italia erano giuri-
 dicamente riconosciute corporazioni, i cui membri non potessero
 professare o non in Roma, implicitamente la professione fatta
 fuori Stato era riconosciuta valida. In conseguenza la Com-
 missione ad unanimità di voti ~~uniquamente~~
~~senza il capitolio~~ ~~consentiva~~ ~~si~~ ~~dotava~~ la
 pensione a coloro che professarono in Roma, perché ~~essi~~
 era voluto dalla regola del proprio istituto.

Viene in seguito ad esame la questione se si debba
 la pensione a coloro che professarono in Roma o provincie
 dipendenti, senza che però a ciò fossero costretti per regola
 del proprio istituto. Monetti opera che qui non è stato

11

tanto di vedere se la professione sia fatta nelle provincie attuali del Regno di Sicilia, e fuori di esse, quanto di indagare se coloro, ~~che~~ ~~ad~~ ~~esempio~~, ~~che~~ ~~si~~ ~~recarono~~ a professare in Roma violarono le discipline della polizia ecclesiastica vigenti nello Stato, cui appartenevano. Ora è indubitato che nella vietava di uno delle Romagne, delle Marche, dell'Umbria di professare piuttosto in Roma che nella propria provincia. Così pure negli altri Stati vicini essi in cui non era vietato di fare professione monastica fuori dei confini dello Stato medesimo. Chi abbia professato in tali condizioni ha fatto certamente professione valida anche sotto l'aspetto civile, e però non potrebbe a lui senza ingiustizia negarsi la pensione. Quanto poi a coloro, continua Mannetti, i quali ~~professando~~ ~~fuori~~ ~~lo~~ ~~Stato~~, cui appartenevano, abbiano fatto opera contraria alla polizia ecclesiastica vigente nella loro provincia, si trovano nella medesima condizione giuridica di coloro, i quali abbiano professato in età minore di quella prescritta nel proprio. E gli uni che gli altri hanno violato

5
te disposizione, che erano in obbligo di rispettare, la loro
professione ~~non~~ virtualmente ~~non~~ non ha maggiore validità
data per gli uni che per gli altri, e però della loro sorte
deve essere deciso con unica votazione. Concludendo,
Mannetti propone che si determini per ora essere la
pensione dovuta a coloro i quali, avendo fatto professione fuori
lo Stato, non abbiano però violato le discipline di polizia e della
giustizia all'epoca della loro professione vigenti nelle provincie
alle quali essi appartenevano. La mozione è votata
ad unanimità di voti cinque - anche a questa votazione
non assiste Camellieri -

Si viene per ultimo a discutere se si rechi
concedere la pensione a coloro, che abbiano fatto professione
non uniformandosi a tutte le discipline di polizia e di giustizia
quando i vari Stati in cui era già diffusa l'italiana. Camellieri
sostiene che la pensione debba essere data a tutti coloro
che nelle provincie napoletane professarono prima degli

anni ventuno. A parte la questione se per diritto apostolico fosse
o no vietato di professare anteriormente a detta età, è un fatto
che nella pratica professione in età minore di anni ventuno
se ne faceva apertamente, il Governo lo conosceva, e non lo impediva.
Non ebbe una solita acquiescenza, che per molti usi in età
tra i venti e quaranta anni, dee considerarsi come fondamento
di una qualunque violazione, e pure tale violazione è mai spie-
gata. La confessione in ultimo che riguarda la pensione
ai sacerdoti che abbiano fatto professione monastica prima degli
anni ventuno, i medesimi verrebbero a trovarsi senza quel
piccolo patrimonio senza di cui per disciplina della Chiesa si di-
venta irregolare, né può esercitarsi il ministero di sacerdote.
De Filippo e Toscanelli ribattono quest'ultima confes-
sazione di Connela. Fanno osservare che a questi sacerdo-
ti, poterono per lo innanzi quando facevano professione di
povertà, esercitare il loro ministero, non si vede perché
debbano essere impediti oggi, perché siano poveri, e non

un dato assegnamento. Comunque è questa cosa che dipende
da Roma; dare o non dare facoltà al ministero sacerdotale
è in arbitrio del Papa, il quale se per tenerli rigorosamente
se ai canoni non crede preoccuparsi della indagine di
fatti sacerdoti, non si vede ragione per cui si debba
maggiormente preoccupare il Parlamento Italiano. L'agero
porta nel medesimo senso, ma nelle ragioni di umanità
e di politica, le quali consigliano di non negare ogni
sussidio, a quei sacerdoti che non abbiano diritto a pensio-
ne per effetto della legge 3 luglio 1866. Si sono veduti
i quali non possono altrimenti provvedere alla loro
esistenza; ai giovani non è aperta immediatamente
una via da sfruttare la loro attività, già d'Altezza inter-
pidita dalle abitudini della vita monastica. Propone
pagarsi una pensione perpetua a chi abbia superato
i 55; temporanea per 5 anni agli altri. De Filippo
dichiara che neppure egli dispone la ragione di umanità

8

vita e di politica, ne ha mai inteso d'essere un sussidio
ristretto a limiti convenienti. Le condizioni finanziarie
d'Italia sono gravi, ne si può lasciarsi andare dietro ai
sentimenti di generosità. Si riducono le piante degli impieghi
si pensa di ripulire dagli stipendi, e tali provvedimenti
getteranno nella miseria molte famiglie. Ma la sventura della
Italia propaga ogni altra considerazione; che dunque non
sia tanto fuori di proposito l'organo di favore dei fra-
di. Vuole che la pensione perpetua sia per quelli in età
di anni 60; la temporanea non duri oltre i tre anni
Cannella, Mannetti, Sebastiani ed ontario propone
no che la pensione perpetua diai da 20 anni in su
Lazzaro propone - che si paghi ai frati sacerdoti,
i quali abbiano fatto professione in età non con-
traria ^{alle leggi civili di} dalla ^{italiana} potestà ecclesiastica secondo le diverse
provincie del Regno una pensione di lire 20 ^{annue} fin
perpetua ~~chi~~ chi abbia superato il 50^{mo} anno - per 500 annua
gli altri. Neppure a voti la proposta per divisione è approvata
santa nella nella 1^a parte con voti 14 contro 3

L'anno 1867 - Il giorno 21 giugno in Firenze

Si riunisce la Commissione nominata dagli Uffici per
l'esame del progetto di legge presentato dal Depu-
tato Cacciari e relativo a modificazioni da farsi nella
Legge 27 luglio 1866 sulla soppressione delle corpora-
zioni religiose, e dell'altro progetto per l'incorpora-
zione di alcuni ai religiosi rimasti privi di jurisdic-
zione presentata dal deputato Cancelli.

Sono intervenuti gli onorevoli

- 1° Toscanelli per il 1° Ufficio
- 2° Cancellieri per il 2°
- 3° Manetti per il 3°
- 4° Sebastiani per il 4°
- 5° De Filippo per il 5°
- 6° Ricardi per il 6°
- 7° Cancelli per il 7°
- 8° Lazzari per il 8°
- 9° Tena per il 9°

A maggioranza sono stati nominati a Presidenti
il on. Cancelli, e a Segretario l'on. Cancelli.

Il Comm. del 1° Ufficio ha poi riferito essere
deklarato respingere l'una e l'altro progetto di
legge.

L'on. Cancellieri ha riferito che il 2^o Ufficio respinse
le due proposte di legge ma raccomandò a lui di
esaminare se ed in quanto si sia luogo a provvedere
in linea d'integrazione legislativa alla condizione
de' religiosi vecchi ed invalidi per infermità esclusi attual-
mente dalla pensione e privi di altri mezzi di sussisten-
za, come ancora a quei membri di ordini religiosi, per i qua-
li sarebbe stata impossibile la professione monastica nel
lo Stato.

L'on. Marotti ha riferito che il 3^o Ufficio ha ac-
cettato il progetto Catusci accettando in massima par-
te l'annella colà limitazione che non fosse accordata pen-
sione a quei religiosi i quali avendo professato in Italia
non si fossero tuttavia trovati ascritti alle sue religio-
se del Regno nel tempo della pubblicazione della leg-
ge di soppressione.

L'on. Sebastiani ha detto che il 4^o Ufficio accettò
in massima i due progetti di legge colla riserva de'
gli opportuni emendamenti.

L'on. De Saligny ha detto che il 5^o Ufficio respinse
però il progetto Catusci con alcune intente modificazioni
nel progetto
quello Cancellieri.

Il Cav. Grandi ha riferito che il 1° Ufficio non ha dato con-
trario all'idea di nuove leggi corrette limitative e pro-
cedimenti di emettere quelli, i quali si presentano a
una interpretazione legislativa nel fine di allentare
la durezza in certi casi della legge 2 luglio 1861 -
L'On. Cannella ha detto che il 2° Ufficio respinse
il progetto Catucci, ed accettò il suo con modificazio-
ni di forma e lo rinviò al Ministero di giustizia,
che è stato tenuto a svestire l'abito monastico.
Il Cav. Casanova dichiarando avere ricevuto dal 3° Ufficio
8° un mandato di fiducia aggiuntosi aver l'ufficio
medesimo manifestato che in massima sarebbe respin-
to il progetto Catucci, ed accettato invece quello Can-
nella in quanto passano nelle stesse concordanze i
principi di equità con quelli di finanza.
Finalmente l'On. Anca in nome del 9° Ufficio ha
detto essergli conferito un mandato di fiducia per limi-
tare in casi più consentanei ai principii della legge 2
luglio 1861 gli effetti della legge Cannella, ma che il
progetto Catucci fu del tutto respinto.
Apritasi la discussione preliminarmente sul pro-
getto dell'on. Catucci, e facendo eco al voto unani-

me degli Uffici la Commissione alla unanimità ha
deliberato doversi respingere —

In conseguenza limitata la discussione del propo-
sto Cancellia si è impegnata questione per separa-
re se per avventura la legge 11 Luglio 1866 con-
desse pensioni ai religiosi che si trovassero nei casi
di cui fa oggetto la proposta Cancellia; ed avveggien-
do che 8 voti contro uno la Commissione ha delibera-
to per la negativa —

Si è poi levata la seduta per nuova convocazio-
ne avvisabile a domicilio —

Il Segretario

R. Cancellieri

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dai deputati CANNELLA ed altri

preso in considerazione

nella tornata del 3 giugno 1867.

Assegnamento alimentare ai Religiosi rimasti privi di pensione

SIGNORI! — La discussione avvenuta nella seduta della Camera dei 16 maggio intorno all'articolo 3 della legge del 7 luglio 1866 dispensa i sottoscritti dall'addurre i motivi, dai quali sono stati spinti a presentare l'attuale progetto di legge.

A nessuno di coloro che votarono detta legge poteva cadere in mente di condannare con l'abolizione dei conventi alla più dura miseria 4925 e più religiosi fra i quali gran parte degli ordini mendicanti. Eglino sono rimasti — contro ogni previsione — in uno stato meritevole della più grande commiserazione. Usciti, per la maggior parte, da famiglie povere, dalle quali dopo lungo distacco, non possono avere tetto e sostentamento, privati i mendicanti della facoltà di elemosinare, ed esposti perfino a divenire irregolari per non essere provveduti di sacro patrimonio, e perciò inabilitati a dir messa, non possono essere ritolti dalla posizione in cui giacciono per effetto della interpretazione data all'articolo 3 della citata legge se non mercè un provvedimento legislativo che la giustizia e l'umanità consigliano, e che perciò si spera voglia essere al più presto sanzionato.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1.

A tutti quei religiosi che o per aver fatta la loro professione nella età prescritta dai sacri canoni, ma prima però di quella voluta dalle leggi civili, o per averla fatta nelle provincie romane ancora soggette al dominio pontificio, è stata negata la pensione che l'articolo 3 della legge del 7 luglio 1866 consente ai membri delle sopresse corporazioni religiose è indistintamente concesso l'annuo assegnamento a titolo di alimenti di lire 250 se sacerdoti, e se laici di lire 144 dall'età di anni 60 in su, e di lire 96 se hanno meno.

Art. 2.

Le disposizioni contenute negli articoli 8 e 10 della citata legge dei 7 luglio 1866 sono applicabili anche agli individui contemplati nella presente.

Art. 3.

L'assegnamento di cui sopra non si accorderà ovvero cesserà, ogniqua volta risulterà avere il religioso per privato patrimonio o altrimenti un reddito certo e stabile uguale ad esso.

Art. 4.

Il suddetto assegnamento decorrerà dal primo gennaio 1867.

Cannella — Lazzaro — I. Comin —
G. Marsico — P. Cortese — Spro-
vieri — Sebastiani — Damis —
Mariano D'Ayala — F. Curzio —
G. Rega — Raffaele — E. Pes-
sina — Marolda — Mannetti —
De Martino.

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA

presentata dal deputato **CATUCCI**

presa in considerazione nella tornata del 3 giugno 1867

**Modificazioni alla legge 7 luglio 1866
sulla soppressione delle corporazioni religiose.**

SIGNORI! — Dopo la interpellanza del mio amico Damiani, e dopo le dichiarazioni del ministro guardasigilli in ordine alla legge del 7 luglio 1866 per la soppressione degli ordini religiosi, io mi veggo costretto dal più sacro dovere, come cittadino e come deputato, di presentare alla Camera il seguente progetto di legge relativo a modificazioni alla suddetta legge 1866; tanto più che le liti già pendenti verrebbero ad essere grandemente pregiudicate a danno della giustizia e della verità.

Egli è pure un vero irrecusabile, o signori, che spesso la bontà, l'efficacia, l'utilità e la giustizia di una legge si sperimenta e si accerta dopo che è andata in attuazione, poichè non è almeno probabile che nella formazione di essa si possano evitare tutti gli errori e quei pericolosi silenzi che l'attuazione sola può disvelare; quindi il bisogno di una giusta modifica. La legge del 7 luglio 1866 è una di quelle, che con l'attuazione ci ha dimostrato l'urgente bisogno di vederla corretta. Questa legge 7 luglio 1866, mentre onora grandemente il Parlamento italiano che s'ispirava nei principii veri della civiltà abolendo le corporazioni monastiche, ha poi, senza volerlo, condannati alla fame molti di coloro che vi appartenevano, privandoli di una pensione. Ciò non può essere da noi più oltre sopportato; le loro grida sono giuste, fa d'uopo che vi ripariamo. L'er-

rore ed il silenzio della legge 7 luglio 1866 stanno nell'articolo 3 di detta legge; quindi mi propongo di notare fuggevolmente gli errori ed i vuoti che detto articolo 3 presenta ed in modo inesorabile.

La legge 7 luglio 1866 accordava le pensioni ai membri degli ordini e delle corporazioni e congregazioni religiose secolari e regolari, ma nulla concedeva ai membri appartenenti ai conservatorii e ritiri.

L'articolo 1 sopprimeva tutti i detti ordini, e si prendeva i beni di ciascuno.

L'articolo 2 concedeva a tutti i diritti civili e politici; ma quando poi la legge viene con l'articolo 3 a determinare le pensioni, esclude da questa buona parte di coloro che venivano soppressi con gli articoli precedenti 1 e 2 detta legge.

Nè ciò è tutto; vi sono ancora nell'articolo 3 errori ben più gravi. Si dice che la pensione è dovuta a coloro che avessero fatto nello *Stato regolare professione prima del 18 gennaio 1864*; quindi sonosi esclusi dal godimento della pensione non solo coloro che avessero fatta professione dopo il 18 gennaio 1864, ma ancora quelli che, anche prima del 18 gennaio 1864, non avessero fatta regolare professione, e nello Stato. E siccome le leggi civili presso taluni antichi ex-regni stabilivano l'età di 21 anni, così sono rimasti esclusi da pensione tutti coloro che avessero professato prima di detta epoca ritenendo la professione come irregolarmente fatta. Di più ancora sono stati esclusi dalla pensione coloro che avessero fatta la loro professione fuori lo Stato, comunque oggi ed all'epoca della soppressione vi appartenessero.

Di più ancora: l'articolo 3 accorda la pensione a coloro che hanno fatto professione di *voti solenni e perpetui*, e che appartengono a case religiose esistenti nel regno; e poi lo stesso articolo 3 col secondo alinea, discorrendo di professione con voti solenni e temporanei (condizioni non riconosciute dal diritto canonico) concede a costoro una pensione eguale a quella accordata ai laici.

Da ultimo, l'intero articolo 3 della legge 7 luglio 1866, quando parla delle persone cui va concessa la pensione, si ferma a contemplare limitatamente i religiosi sacerdoti e le religiose coriste, e poi dei laici, senza punto dire verbo di coloro che, o fossero suddiaconi o diaconi, o che per proprio istituto non possono ascendere al sacerdozio.

Ed ecco in breve delineati gli errori ed i vuoti di cui è causa la redazione dell'articolo 3 della legge 7 luglio 1866.

Dirò appena pochissime parole per meglio giustifica-

re questo mio disegno di legge. E di vero lo scopo eminente della legge 7 luglio 1866 fu quello di abolire tutte le corporazioni monastiche: prendersi i loro beni: dichiararli cittadini dello Stato, ed assicurare loro una sussistenza. Questa sussistenza non poteva negarsi anche agli ordini mendicanti, comunque non lasciasero beni, e fu concessa. Dirò solo e per sfogo dell'animo mio che la pensione concessa fu troppo, ma troppo scarsa: quando io veggio darsi ad un frate 96 franchi all'anno, rabbrivisco! Io abborro le istituzioni monastiche per altissime e provvide ragioni, ma rispetto l'uomo coperto da quelle lane; il cittadino si giudica, ma non si oltraggia; nessun Codice condanna l'uomo alla fame! Ma su di ciò non rivengo; stia pur fermo l'assegnamento indicato dalla legge, e per ragioni più gravi passo oltre. La soppressione ha colpiti tutti, e bene si è fatto coll'articolo 1° di detta legge; ma, a voler essere giusti, conviene pure che l'articolo 3 non faccia distinzione alcuna. In armonia dei due articoli precedenti, tutti debbono avere la pensione contro sole gradazioni: possidenti, mendicanti, laici, ed accordare loro l'assegnamento indicato in detto articolo 3: ogni altra distinzione, o la esclusione di alcuno sarebbe un delitto.

Quindi devesi abolire la distinzione tra coloro che hanno fatto professione *con voti perpetui o temporanei, solenni o semplici*; tanto più che il perpetuo include il solenne, ed il solenne esclude il temporaneo. Togliersi la condizione di professione nello Stato o fuori, bastando che all'epoca dell'abolizione appartenevano a case esistenti nel regno, essendo sufficiente che ciascuno avesse professato secondo il proprio istituto esistente nel regno, come ancora in quell'età permessa dalle leggi canoniche dell'istituto medesimo.

Anche quando vi fossero di coloro, come vi sono, che si sieno allontanati dalle leggi civili, pure nondimeno, prendendo in considerazione il fatto compiuto, l'acquiescenza dei cessati Governi, la prescrizione, l'umanità, noi abbiamo l'obbligo di soccorrerli. Dopo l'abolizione essi sono nostri fratelli, li abbiamo fatti cittadini, giustizia vuole e legge consente che sieno soccorsi; e ciò anche politicamente per non averli nemici, e perchè gli avversari nostri si persuadano che se noi abolimmo le corporazioni monastiche, non fummo disumani, nè meno religiosi di loro, e religiosi della vera religione, e non di quella superstiziosa e fanatica.

Vi sono degli Ordini come i Filippini ed altri che per proprio istituto non fanno voti solenni e perpetui:

forse perciò essi non erano Ordini monastici? Forse perciò lo Stato non ha preso i loro beni?

Vi sono di coloro che per proprio istituto, come i Teatini, hanno l'obbligo di andare a fare la loro professione in Roma non avendo noviziato nel regno; forse perciò li escluderemo dalla pensione? e diremo che Roma non è la nostra vera capitale italiana?

Vi sono di coloro ancora che per proprio istituto non possono ascendere alla dignità sacerdotale come gl'Ignorantelli, i Fate-bene-fratelli: forse perciò riterremo costoro come semplici laici, quando tra loro vi è pure un ordine gerarchico tra padri e serventi?

Vi sono di coloro che o per malattia, o perchè perseguitati dai loro superiori e spesso per cause politiche, o infine coloro che nel 1860, sentendo anche essi la voce di patria, corsero tra le fila dei combattenti per liberarla dal vecchio dispotismo, che perciò escluderemo noi costoro dalla pensione solo perchè materialmente non si trovavano appartenenti alle case religiose dello Stato? Io credo che un tale diniego ci farebbe onta!

Vi sono di coloro che all'epoca della soppressione si trovavano insigniti degli ordini sacri: potremo noi dire che costoro, non essendo sacerdoti, siano esclusi dalla pensione? L'umanità e la morale rispondono — *No!*

In fine l'articolo 3 esclude coloro che avessero fatta professione dopo il 18 gennaio 1864. Ciò non è giusto, poichè, non essendovi una legge che avesse proibita qualunque professione sino al 7 luglio 1866, conviene rispettare anche coloro che avessero professato dopo il 18 gennaio 1864. Convengo che questi frati erano ben consapevoli delle prossime leggi abolitive, ciò non pertanto non dobbiamo condannarli alla fame: soventi fiate la pena migliore è la generosità! E noi che spesso siamo accusati di irreligione, mentre sotto il loro abito non vorremmo essere mai, poichè, lungi i frati di attuare lo scopo che fu pure eminente nella prima sua origine, la povertà ad imitazione di Cristo, si allontanarono del tutto; pure non di meno, noi dobbiamo fare leggi che non si oppongano ai principii veramente liberali ed umanitari; ben inteso però che la pensione deve essere negata ai membri di quelle case religiose che perdettero la civile esistenza in forza di leggi anteriori di soppressione, e che, dopo la pubblicazione di esse leggi, osarono di fare la loro professione monastica.

Egli è perciò che con fiducia io domando l'approvazione del seguente progetto di legge.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 3 della legge 7 luglio 1866, n° 3036, per la soppressione degli Ordini e delle corporazioni religiose, viene modificato come in appresso.

Art. 2.

Ai membri degli enti morali, contemplati nell'articolo 1, i quali avessero fatto professione religiosa conformemente alla regola del proprio istituto, e che alla pubblicazione della suddetta legge appartenevano canonicamente e giuridicamente a case religiose esistenti nel regno, è concesso un annuo assegnamento :

1° Pei religiosi, sia sacerdoti, sia iniziati al chiericato, ma che però avessero raggiunto il suddiaconato, o che per proprio istituto non potevano ascendere al sacerdozio, e per le religiose coriste di ordini possidenti, di

Lire 600, se nel giorno della pubblicazione di quella legge 7 luglio 1866 hanno ora 60 anni compiuti;

Lire 480, se hanno da 40 a 60 anni;

Lire 360, se hanno meno di 30 anni;

2° Pei laici e conversi di ordini possidenti, di

Lire 300, da 60 anni in su;

Lire 240, da 40 ai 60 anni;

Lire 200, se hanno meno di 40 anni;

3° Pei religiosi, sia sacerdoti, sia iniziati al chiericato come sopra, e per le religiose coriste di ordini mendicanti soppressi con questa e con altre leggi precedenti, purchè la professione religiosa sia avvenuta in epoca anteriore alle rispettive leggi di soppressione, lire 250;

4° Pei laici e converse di ordini mendicanti, di

Lire 144, dell'età dai 60 anni in su;

Lire 96, se hanno meno di 60 anni.

Agli inservienti e alle inservienti, addette da un decennio ad un convento esistente nel regno, sarà accordato per una sol volta un sussidio di lire 100;

A quelli che vi sono addetti da un triennio, un sussidio di lire 50.

Art. 3.

La presente legge avrà effetto retroattivo a far tempo dal 7 luglio 1866.



Al Signori Deputati
fatti nel Parlamento
to di Stato

Firenze



PROGETTO DI LEGGE

DEL

DEPUTATO CATUCCI

LETTO

ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

NELLA

TORNATA DEL 25 MAGGIO 1867

Per ottenere modificazioni alla legge 7 luglio 1866

relativo

alla soppressione delle corporazioni religiose.



FIRENZE

EREDI BOTTA

Tipografi della Camera dei deputati.

1867

Signori,

Dopo la interpellanza del mio amico Damiani, e dopo le dichiarazioni del ministro guardasigilli in ordine alla legge del 7 luglio 1866 per la soppressione degli ordini religiosi, io mi veggio costretto dal più sacro dovere, come cittadino e come deputato, di presentare alla Camera il seguente progetto di legge relativo a modificazioni alla suddetta legge 1866; tanto più che le liti già pendenti verrebbero ad essere grandemente pregiudicate a danno della giustizia e della verità.

Egli è pure un vero irrecusabile, o signori, che spesso la bontà, l'efficacia, l'utilità e la giustizia di una legge si sperimenta e si accerta dopo che è andata in attuazione, poichè non è almeno probabile che nella formazione di essa si possano evitare tutti gli errori e quei pericolosi silenzi che l'attuazione sola può disvelare; quindi il bisogno di una giusta modifica. La legge del 7 luglio 1866 è una di quelle, che con l'attuazione

ci ha dimostrato l'urgente bisogno di vederla corretta. Questa legge 7 luglio 1866, mentre onora grandemente il Parlamento italiano che s'ispirava nei principii veri della civiltà abolendo le corporazioni monastiche, ha poi, senza volerlo, condannati alla fame molti di coloro che vi appartenevano, privandoli di una pensione. Ciò non può essere da noi più oltre sopportato; le loro grida sono giuste, fa d'uopo che vi riparassimo. L'errore ed il silenzio della legge 7 luglio 1866 stanno nell'articolo 3 di detta legge; quindi mi propongo di notare fuggevolmente gli errori ed i vuoti che detto articolo 3 presenta ed in modo inesorabile.

La legge 7 luglio 1866 accordava le pensioni ai membri degli ordini e delle corporazioni e congregazioni religiose secolari e regolari, ma nulla concedeva ai membri appartenenti ai conservatorii e ritiri.

L'articolo 1 sopprimeva tutti i detti ordini, e si prendeva i beni di ciascuno.

L'articolo 2 concedeva a tutti i diritti civili e politici; ma quando poi la legge viene con l'articolo 3 a determinare le pensioni, esclude da questa buona parte di coloro che venivano soppressi con gli articoli precedenti 1 e 2 detta legge.

Nè ciò è tutto; vi sono ancora nell'articolo 3 errori ben più gravi. Si dice che la pensione è dovuta a coloro che avessero fatto nello *Stato regolare professione prima del 18 gennaio 1864*; quindi sonosi esclusi dal godimento della pensione non solo coloro che avessero fatta professione dopo il 18 gennaio 1864, ma ancora quelli che, anche prima del 18 gennaio 1864, non avessero fatta regolare professione, e nello Stato. E siccome le leggi civili presso taluni antichi ex-regni stabilivano l'età di 21 anni, così sono rimasti esclusi da pensione tutti coloro, che avessero professato prima di

detta epoca ritenendo la professione come irregolarmente fatta. Dippiù ancora sono stati esclusi dalla pensione coloro, che avessero fatta la loro professione fuori lo Stato, comunque oggi ed all'epoca della soppressione vi appartenessero.

Di più ancora: l'articolo 3 accorda la pensione a coloro che hanno fatto professione di *voti solenni e perpetui*, e che appartengono a case religiose esistenti nel Regno: e poi lo stesso articolo 3 col secondo alinea, discorrendo di professione con voti solenni e temporanei (condizioni non riconosciute dal diritto canonico) concede a costoro una pensione eguale a quella accordata ai laici.

Da ultimo, l'intero articolo 3 della legge 7 luglio 1866, quando parla delle persone cui va concessa la pensione, si ferma a contemplare limitatamente i religiosi sacerdoti e le religiose coriste, e poi dei laici, senza punto dire verbo di coloro che, o fossero sud-diaconi o diaconi, o che per proprio istituto non possono ascendere al sacerdozio.

Ed ecco in breve delineati gli errori ed i vuoti di cui è causata la redazione dell'articolo 3 della legge 7 luglio 1866.

Dirò appena pochissime parole per meglio giustificare questo mio disegno di legge. E di vero, lo scopo eminente della legge 7 luglio 1866 fu quello di abolire tutte le corporazioni monastiche: prendersi i loro beni: dichiararli cittadini dello Stato, ed assicurare loro una sussistenza. Questa sussistenza non poteva negarsi anche agli ordini mendicanti, comunque non lasciassero beni, e fu concessa. Dirò solo e per sfogo dell'animo mio che la pensione concessa fu troppo, ma troppo scarsa: quando io veggio darsi ad un frate 96 franchi all'anno, io rabbrivisco! Io abborro le istituzioni monastiche

per altissime e provvide ragioni, ma rispetto l'uomo coverto da quelle lane; il cittadino si giudica, ma non si oltraggia; nessun Codice condanna l'uomo alla fame. Ma su di ciò non rivengo; stia pur fermo l'assegnamento indicato dalla legge, e per ragioni più gravi passo oltre. La soppressione ha colpiti tutti, e bene si è fatto con l'articolo 1° di detta legge; ma, a voler essere giusti, conviene pure che l'articolo 3 non faccia distinzione alcuna; in armonia dei due articoli precedenti, tutti debbono avere la pensione con tre sole gradazioni: possidenti, mendicanti, laici, ed accordare loro l'assegnamento indicato in detto articolo 3: ogni altra distinzione, o la esclusione di alcuno sarebbe un delitto.

Quindi devesi abolire la distinzione tra coloro che hanno fatto professione *con voti perpetui o temporanei, solenni o semplici*: tanto più che il perpetuo include il solenne, ed il solenne esclude il temporaneo. Togliersi la condizione di professione nello Stato o fuori, bastando che all'epoca dell'abolizione appartenevano a case esistenti nel regno, essendo sufficiente che ciascuno avesse professato secondo il proprio istituto esistente nel regno, come ancora in quell'età permessa dalle leggi canoniche dell'istituto medesimo.

Anche quando vi fossero di coloro, come vi sono, che si sieno allontanati dalle leggi civili; pure nondimeno, prendendo in considerazione il fatto compiuto, l'acquiescenza dei cessati Governi, la prescrizione, l'umanità, noi abbiamo l'obbligo di soccorrerli. Dopo l'abolizione essi sono nostri fratelli, li abbiamo fatti cittadini, giustizia vuole e legge consente che sieno soccorsi; e ciò anche politicamente per non averli nemici, e perchè gli avversari nostri si persuadano che se noi abolimmo le corporazioni monastiche, non fummo

disumani, nè menò religiosi di loro, e religiosi della vera religione, e non di quella superstiziosa e fanatica.

Vi sono degli Ordini come i Filippini ed altri che per proprio istituto non fanno voti solenni e perpetui: forse perciò essi non erano Ordini monastici? Forse perciò lo Stato non ha preso i loro beni?

Vi sono di coloro che per proprio istituto, come i Teatini, hanno l'obbligo di andare a fare la loro professione in Roma non avendo noviziato nel regno; forse perciò li escluderemo dalla pensione? e diremo che Roma non è la nostra vera capitale italiana?

Vi sono di coloro ancora che per proprio istituto non possono ascendere alla dignità sacerdotale come gl'Ignorantelli, i Fate-bene-fratelli; forse perciò riterremo costoro come semplici laici, quando tra loro vi è pure un ordine gerarchico tra padri e serventi?

Vi sono di coloro che o per malattia, o perchè perseguitati dai loro superiori e spesso per cause politiche, o infine coloro che nel 1860, sentendo anche essi la voce di patria, corsero tra le fila dei combattenti per liberarla dal vecchio dispotismo; che perciò escluderemo noi costoro dalla pensione solo perchè materialmente non si trovavano appartenenti alle case religiose dello Stato? Io credo che tale un diniego ci farebbe onta!

Vi sono di coloro che all'epoca della soppressione si trovavano insigniti degli ordini sacri: potremo noi dire che costoro, non essendo sacerdoti, siano esclusi dalla pensione? L'umanità e la morale rispondono — *No!*

In fine l'articolo 3 esclude coloro che avessero fatta professione dopo il 18 gennaio 1864. Ciò non è giusto, poichè, non essendovi una legge che avesse proibita qualunque professione sino al 7 luglio 1866, conviene

rispettare anche coloro che avessero professato dopo il 18 gennaio 1864. Convengo che questi frati erano ben consapevoli delle prossime leggi abolitive, ciò non pertanto non dobbiamo condannarli alla fame: soventi fiate la pena migliore è la generosità! E noi che spesso siamo accusati di irreligione, mentre sotto il loro abito non vorremmo essere mai, poichè, lungi i frati di attuare lo scopo che fu pure eminente nella prima sua origine, la povertà ad imitazione di Cristo, si allontanarono del tutto; pure non di meno noi dobbiamo fare leggi che non si oppongano ai principii veramente liberali ed umanitari; ben inteso però che la pensione deve essere negata ai membri di quelle case religiose che perdettero la civile esistenza in forza di leggi anteriori di soppressione, e che, dopo la pubblicazione di esse leggi, osarono di fare la loro professione monastica.

Egli è perciò che con fiducia io domando l'approvazione del seguente progetto di legge:

Art. 1.

L'articolo 3 della legge 7 luglio 1866, n° 3036 per la soppressione degli Ordini e delle corporazioni religiose, viene modificato come in appresso.

Art. 2.

Ai membri degli enti morali, contemplati nell'articolo 1, i quali avessero fatto professione religiosa conformemente alla regola del proprio istituto, e che alla pubblicazione della suddetta legge appartenevano canonicamente e giuridicamente a case religiose esistenti nel regno, è concesso un annuo assegnamento:

1° Pei religiosi, sia sacerdoti, sia iniziati al chiericato, ma che però avessero raggiunto il suddiaconato, o che per proprio istituto non potevano ascendere al sacerdozio, e per le religiose coriste di ordini possidenti, di

Lire 600, se nel giorno della pubblicazione di quella legge 7 luglio 1866 hanno ora 60 anni compiuti;

Lire 480, se hanno da 40 a 60 anni;

Lire 360, se hanno meno di 40 anni;

2° Pei laici e conversi di ordini possidenti, di

Lire 300, da 60 anni in su;

Lire 240, da 40 ai 60 anni;

Lire 200, se hanno meno di 40 anni;

3° Pei religiosi, sia sacerdoti, sia iniziati al chiericato come sopra, e per le religiose coriste di ordini mendicanti soppressi con questa e con altre leggi precedenti, purchè la professione religiosa sia avvenuta in epoca anteriore alle rispettive leggi di soppressione, Lire 250;

4° Pei laici e converse di ordini mendicanti, di

Lire 144, dell'età dai 60 anni in su;

Lire 96, se hanno meno di 60 anni.

Agli inservienti e alle inservienti, addetti da un decennio ad un convento esistente nel regno, sarà accordato per una sol volta un sussidio di lire 100;

A quelli che vi sono addetti da un triennio, un sussidio di lire 50.

Art. 3.

La presente legge avrà effetto retroattivo a far tempo dal 7 luglio 1866.

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**TOSCANELLI, CANCELLIERI, MANNETTI, SEBASTIANI,
DE FILIPPO, PICARDI, CANNELLA, LAZZARO, TENCA**

sul progetto di legge

presentato dai deputati CANNELLA ed altri

*preso in considerazione
nella tornata del 3 giugno 1867*

Assegnamento alimentare ai Religiosi rimasti privi di pensione

Tornata del 20 luglio 1867

SIGNORI! — La legge 7 luglio 1867 concede la pensione a quei religiosi che avessero fatto regolare professione nello Stato prima del dì 18 gennaio 1864.

Nell'esecuzione della legge il Governo escluse dal beneficio della pensione gran numero di religiosi, perchè la loro professione non era ritenuta regolare, sì perchè fatta in età non consentita dalle leggi di polizia ecclesiastica vigenti nelle provincie cui essi appartenevano, sì perchè fatta fuori dello Stato. Molte furono le doglianze che si elevarono: non pochi si rivolsero al Governo, non pochi adirono i tribunali; e la quistione fu portata fin anco dinanzi alla Camera.

È noto come, dopo l'interpellanza Damiani, l'Assemblea non trovò a decidere contro l'interpretazione data dal Governo nell'esecuzione della legge.

L'attitudine della Camera indusse gli onorevoli Catucci, Cannella a valersi dell'iniziativa parlamentare e presentare due disegni separati.

L'onorevole Catucci estende le disposizioni dell'arti-

colo 3 della legge 7 luglio a molti di quei religiosi e religiose cui non si era applicato. L'onorevole Cannella ed altri proposero un disegno speciale con cui, a titolo di sussidio vitalizio e per ragioni di equità, venga a darsi a quei religiosi una pensione alimentare.

La vostra Commissione, uniformandosi al parere unanime degli uffici, non credette accogliere il disegno dell'onorevole Catucci come quello che, innovando sostanzialmente la legge 7 luglio in alcune parti principali, ne turbava l'economia. Se non che trovandosi nel suddetto disegno qualche proposta che si assimilava a quelle contenute nel progetto Cannella, si credette compenetrarla nel medesimo.

Sgombrata la via, la vostra Commissione esaminò se fosse il caso di provvedere alla proposta Cannella per via d'interpretazione autentica, o per via di legge speciale.

Essendosi ritenuto che quella del 7 luglio non riconoscesse diritto a pensione in quei religiosi di cui parlasi nel disegno Cannella, a maggioranza fu ritenuta la necessità di uno speciale progetto di legge.

Due categorie di religiosi si presentavano: quelli la cui professione era irregolare per ragioni di luogo, e quelli che avevano irregolarmente professato per ragione d'età. La Commissione considerò che per motivi di equità, e di ordine pubblico non fosse opportuno lasciare nella miseria gran numero di religiosi la cui condizione avrebbe certo nociuto presso la coscienza pubblica al credito ed al prestigio delle nostre istituzioni; il perchè essa, a maggioranza, decise che una pensione alimentare fosse a concedersi ai religiosi di entrambe le categorie.

Risoluto il principio, varie opinioni si manifestarono intorno alla sua applicazione. Alcuni dei commissari credevano che il sussidio dovesse essere vitalizio per tutti indistintamente; altri rigettarono il concetto della durata che si comprendeva nel carattere vitalizio che si dava al sussidio, quindi proponevano che si desse una elargizione per una sola volta; finalmente altri credettero che nel decidere il carattere del sussidio si dovesse tener presente la condizione dell'età come quella che entrava per gran parte nelle ragioni del sussidio medesimo.

Quest'ultima opinione prevalse, ed a maggioranza fu ritenuto che a religiosi di cui è parola si desse un sussidio il quale fosse vitalizio per gli uni e temporaneo per altri, secondo la ragione dell'età in cui si trovavano al giorno della pubblicazione della legge.

Risoluta la questione del sussidio fu esaminato se la condizione dei diaconi, suddiaconi, di cui parla il

il disegno dell'onorevole Catucci, fosse da assimilarsi a quella dei sacerdoti. Era necessario che il Parlamento provvedesse a decidere sopra un fatto che ha perturbato e perturba non pochi interessi e non poche famiglie. La legge 7 luglio tace su questi ordini della gerarchia ecclesiastica.

La Commissione a maggioranza ritenne che questi religiosi essendo vincolati agli ordini sacri per ascendere al sacerdozio, trovandosi colpiti dalla legge di soppressione a mezzo della loro carriera, rimanevano moralmente assimilati alla classe de' sacerdoti.

La Commissione, occupandosi pure della condizione di quei religiosi, i quali o per regola del loro ordine o perchè iscritti a conventi di monastiche provincie facienti parte dei territori una volta soggetti al dominio pontificio, avessero fatta la loro professione in Roma pria dei decreti di soppressione emanati dai luogotenenti e regi commissari che reggevano le diverse regioni unite al regno d'Italia, e che d'altronde non avessero leso in alcuna parte le leggi di polizia ecclesiastica vigenti nelle provincie cui essi appartenevano, fu di avviso doversi ritenere la professione essere stata *regolare* ed aver diritto al conseguimento della pensione consentita dall'articolo 3 della legge 7 luglio 1866, secondo le diverse categorie in essa stabilite.

Prima di porre termine a' suoi lavori, la Commissione aveva un altro debito da compiere, cioè esaminare le varie petizioni che le vennero trasmesse per deliberazione della Camera.

Di esse alcune riguardavano appunto l'oggetto di cui è parola nel disegno Cannella; altre concernevano modificazioni alle leggi anteriori a quella 7 luglio, ed una finalmente era dei religiosi detti *Fate ben fratelli*.

Quanto alle prime, esse trovano il loro espletamento nello schema di legge che vi proponiamo. Quelle che riflettono la modificazione delle leggi anteriori, e quindi l'abrogazione dell'articolo 9 della legge 7 luglio che le mantiene in vigore, erano d'importanza, poichè miravano alla unificazione di quest'ultima legge per la materia pensionaria.

Tuttochè gravi e per molta parte giuste sembrasser le ragioni esposte in queste petizioni; tuttochè fosse evidente che la giustizia distributiva non fosse abbastanza rispettata col mantenersi alcune disposizioni di leggi preesistenti; pure la vostra Commissione aveva un mandato limitato, cioè riferire intorno ai religiosi che avessero fatto irregolare professione. Egli è per questo che non si potè prendere alcuna determinazione facendosi voti che il Governo e il Parlamento

possano quanto prima compiere un'opera di unificazione che pienamente risponda a quei sentimenti di cui le nostre leggi debbano esser informate.

Quanto alla petizione dell'ordine di San Giovanni di Dio, detto *Fate bene fratelli*, essa fu oggetto di speciale disamina. Dopo di cui la Commissione ebbe a persuadersi che nell'Ordine suaccennato, pei suoi speciali statuti, vi fossero due gradi di gerarchia, dei quali l'uno si ritiene come assimilato ai sacerdoti, l'altro ai laici; talchè lo spirito della legge 7 luglio sia applicabile anche ad essi, nei modi prescritti dall'articolo 3 della medesima.

Per queste ragioni, essa non credette necessaria nessuna nuova disposizione di legge, limitandosi, come manifestazione del pensiero della Camera, a proporre alla vostra approvazione un ordine del giorno.

Esaurite le questioni speciali, uno degli onorevoli commissari manifestò fosse desiderio del suo ufficio farsi istanze al Governo, perchè per ragioni d'ordine pubblico si ordinasse l'abolizione dell'abito monastico; ma gli altri Commissari credettero che tale questione oltrepassasse i limiti del proprio mandato, talchè non si credette prendere alcuna deliberazione.

La Commissione, sottoponendo alla vostra deliberazione il seguente disegno di legge, ritiene che con esso si potrà riparare se non in tutto almeno in gran parte alle perturbazioni prodotte dalle lacune ravvisate nella legge 7 luglio. Essa richiedendo la vostra approvazione è convinta di fare non solo opera buona moralmente, ma politicamente. I temporanei aggravii finanziari che possono derivarne vengono compensati dai grandi vantaggi che scaturiscono da una situazione di cose ordinata e tranquilla: votando questa legge, si dimostrerà che il Parlamento nel compiere un'opera di civiltà e di progresso non trascurò coloro che meritano dei riguardi, se non dinanzi ai severi e rigorosi principii di un diritto positivo, certo dinanzi a quelli più elevati della umanità e della giustizia.

LAZZARÒ, *relatore*.

Ordine del giorno.

La Camera,

Ritenendo che le disposizioni dell'articolo 3, numeri 1 e 2 della legge 7 luglio 1866 siano da applicarsi nei modi ivi prescritti ai religiosi dell'Ordine di San Giovanni di Dio, detto *Fate bene fratelli*;

Ritenendo *regolare* la professione di quei religiosi

che, o per regola del proprio Ordine, o perchè ascritti a conventi facienti parte delle monastiche provincie stabilite nei territori una volta soggetti al dominio pontificio, emisero i loro solenni voti in Roma, pria dei decreti di soppressione emanati dai luogotenenti, regi commissari o altre legittime autorità che reggevano le provincie cui essi appartenevano, e che d'altronde non lesero in alcuna parte le leggi di polizia ecclesiastica vigenti nei luoghi in cui essi dimoravano;

Ritenendo in fine che anche quei religiosi che all'epoca della soppressione si trovavano ordinati *in sacris* debbano essere assimilati ai sacerdoti e compresi in quella categoria pel conseguimento della rispettiva pensione, passa alla discussione del progetto di legge.

PROGETTO DEL DEPUTATO CANNELLA
ED ALTRI.

Art. 1.

A tutti quei religiosi che o per aver fatta la loro professione nella età prescritta dai sacri canoni, ma prima però di quella voluta dalle leggi civili, o per averla fatta nelle provincie romane ancora soggette al dominio pontificio, è stata negata la pensione che l'articolo 3 della legge del 7 luglio 1866 consente ai membri delle sopresse corporazioni religiose, è indistintamente concesso l'annuo assegnamento a titolo di alimenti di lire 250, se sacerdoti; e se laici, di lire 144, dall'età di anni 60 in su, e di lire 96 se hanno meno.

Art. 2.

Le disposizioni contenute negli articoli 8 e 10 della citata legge del 7 luglio 1866 sono applicabili anche agli individui contemplati nella presente.

Art. 3.

L'assegnamento di cui sopra non si accorderà ovvero cesserà, ogniqualvolta risulterà avere il religioso per privato patrimonio o altrimenti un reddito certo e stabile uguale ad esso.

Art. 4.

Il suddetto assegnamento decorrerà dal primo gennaio 1867.

Cannella — Lazzaro — I. Comin —
G. Marsico — P. Cortese — Spro-
vieri — Sebastiani — Damis —
Mariano D'Ayala — F. Curzio —
G. Rega — Raffaele — E. Pes-
sina — Marolda — Mannetti —
De Martino.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

A tutti quei religiosi che, o per aver fatta la loro professione nell'età prescritta dai canoni, ma prima però di quella voluta dalle leggi civili, o per averla fatta nelle provincie romane ancora soggette alla dominazione pontificia, è stata negata la pensione che l'articolo 3 della legge 7 luglio 1866 consente ai membri delle sopresse corporazioni religiose, è indistintamente concesso l'annuo assegnamento, a titolo di alimento, di lire 250 se sacerdoti, diaconi, o suddiaconi; e se laici, di lire 144.

Art. 2.

L'assegnamento di cui si parla sarà vitalizio per quelli che al momento della promulgazione della legge abbiano compiuto i 50 anni, e sarà per un quinquennio per gli altri.

Essa non si accorderà ovvero cesserà ogni qualvolta risulterà avere il religioso sul privato patrimonio o altrimenti un reddito certo e stabile uguale al sussidio.

Art. 3.

Le disposizioni contenute negli articoli 8 e 10 della citata legge 7 luglio, sono applicabili anche agli individui contemplati nella presente.

Art. 4.

Il suddetto assegnamento decorrerà dal giorno della promulgazione della legge.

7 1861/275

I bis

SESSIONE 1867

PRIMA DELLA X LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

EMENDAMENTO DELLA COMMISSIONE

AL PROGETTO DI LEGGE

per un assegnamento alimentare a' religiosi rimasti privi di pensione

Tornata del 26 maggio 1868

Art. 1. Pel conseguimento delle pensioni attribuite dalla legge 7 luglio 1866, n° 3036, ~~faranno~~ ^{faranno} assimilati ai sacerdoti:

I 40110

1° I religiosi professi ordinati *in sacris* prima della pubblicazione della rispettiva legge o decreto di soppressione, e non dopo il 18 gennaio 1864 per le corporazioni soppresse con la legge 7 luglio 1866;

2° Gli ex-frati dell'ordine di San Giovanni di Dio, detto dei *Fate-bene-fratelli*, ad eccezione degl'inservienti.

Art. 2. Non sarà di ostacolo al conseguimento delle pensioni suindicate la circostanza di aver fatta professione fuori lo Stato:

1° Pei religiosi, i quali per regola del proprio istituto non potevano professare altrove che in Roma;

2° Pei religiosi, i quali avessero professato in paese tuttora soggetto al dominio pontificio, perchè trovavasi quivi la sede del noviziato della provincia monastica cui appartenevano.

Art. 3. A tutti quei religiosi, o religiose che, o per aver fatta la loro professione nell'età prescritta dai canoni, ma prima di quella voluta dalle leggi civili,

I ANNI ANTERIORI SINTESI DELLA

+ a tutti gli altri professi.

I b.

~~per averla fatta nelle provincie romane ancora sog-~~
~~gette al dominio pontificio. E' però negata la pensione~~
che l'articolo 3 della legge 7 luglio 1866 consente ai
membri delle sopresse corporazioni religiose, è ~~in-~~
~~stintamente~~ concesso l'annuo assegnamento a titolo
di alimento di lire 250 se sacerdoti, diaconi, suddia-
coni e coriste, e ~~se laici e conversi~~ di lire 144.⁺

Art. 4. L'assegnamento di cui si parla sarà vitalizio
per quelli che, al momento della promulgazione della
presente legge, abbiano compiuti 50 anni, e sarà di
un quinquennio per gli altri. Esso non si concederà,
ovvero cesserà ogni qualvolta risulti avere il religioso
dal privato patrimonio od altrimenti un reddito netto
e stabile eguale all'assegnamento.

Art. 5. Le disposizioni contenute negli articoli 8 e
10 della legge 7 luglio 1866 sono applicabili anche
agl'individui contemplati nella presente.

Art. 6. Le pensioni ed assegnamenti, cui si dà di-
ritto con la presente legge, hanno principio dal 1° gen-
naio 1868.

Art. 7. Non godranno dei benefici della presente
legge coloro che, essendo affiliati a conventi di Roma
o di altri paesi estranei al regno d'Italia, sieno stati
trasferiti a conventi del regno posteriormente al 18
gennaio 1864.

Art. 7°

~~La Commissione.~~

*Il suddetto assegnamento decorrerà dal giorno
della promulgazione della presente legge.*

Approvato nella seduta del 28 Maggio 1864.

Ritardi

WAS
CAMERA
SEGRETARIA
DEI DEPUTATI

Signore

Dopo la interpellanza del mio amico
co Damiani; e dopo le dichiarazioni del
Ministro Guardasigilli in ordine alla legge
del 7 Luglio 1866 per la soppressione degli
ordini religiosi, io mi veggio costretto dal più sacro
dovere come cittadino e come Deputato di pre-
sentare alla Camera il seguente progetto di leg-

I relativo a modi per il 7 Luglio 1866; tanto più che le liti già
pendenti verrebbero ad essere grandemente pre-
giudicate a danno della giustizia e della ve-
rità. - Egli è pur un vero irrecusabile che
spesso la bontà, l'efficacia, l'utilità e la

si sperimenta
e si accerta la giustizia di una legge si possono evitare de-
poche e anche
tali in attuazione
poiché non è aff-
meno probabile
che nell'attuazione
zione di una
legge si
può rivelare il bisogno di una giusta modi-
fica. La legge del 7 Luglio 1866 è una
di quelle, che con l'attuazione ci ha dimo-
strato

L'urgente bisogno di vederla corretta: questa legge 7 Luglio 1866, mentre ancora grandemente il Parlamento Italiano che s'ispirava nei principi veri della civiltà abolendo le corporazioni monastiche, ha poi senza volerlo condannati alla fame molti di coloro che vi appartenevano, privandoli di una pensione. Ciò non può essere da noi più oltre sopportato: le loro grida sono giuste, fa' d'uopo che riparassimo. - L'errore ed il silenzio della legge 7 Luglio 1866 stanno nell'art. 3 di ~~detta~~^{essa} legge; quindi mi propongo di notare suggeribilmente gli errori ed i vuoti che detto art. 3.° presenta inesorabilmente.

La legge 7 Luglio 1866 accordava le pensioni ai membri degli ordini e delle corporazioni e congregazioni religiose secolari e regolari; ma nulla concedeva ai membri appartenenti ai Conservatorii e Ritiri.

L'art. 1.° sopprimeva tutti, e si prendeva i beni di tutti.

L'art. 2.° concedeva a tutti i diritti civili e

politici; ma quando poi la legge viene con l'ar-
ti: 3.^o a determinare le pensioni, esclude da
queste buona parte di coloro che venivano sop-
pressi con gli articoli precedenti 1.^o & 2.^o della legge.
Ne' ciò è tutto: vi sono ancora nell'art: 3.^o errori
ancor più gravi. Si dice che la pensione è ot-
tuta a coloro che avessero fatto nello Stato reg-
lare professione prima del 18 Gennaio 1864.
Quindi sono esclusi dal godimento della pen-
sione non solo coloro che avessero fatta profes-
sione dopo il 18 Gennaio 1864, ma ancora
quelli che anche prima del 18 Gennaio 1864
non avessero fatta regolare professione, e nello
Stato; e siccome le leggi civili degli antichi
regni stabilivano l'età di 21 anni, così
sono rimasti esclusi da pensione tutti coloro che
avessero ^{professato} ~~fatto~~ prima di detta epoca; come
altresi sono stati esclusi dalla pensione coloro
che avessero fatta la loro professione fuori lo
Stato, comunque oggi vi appartenessero.
Di più ancora: l'art: 3.^o accorda la pensione a
coloro che hanno fatto professione di voti

solenni e perpetui, e chi appartengono a case religiose
esistenti nel Regno; e poi lo stesso art. 3° col
secondo alinea discorrendo di professioni convo-
te solenni e temporanee (condizioni non riuo-
nosciute dal diritto canonico) concede a costoro
una pensione eguale a quella accordata ai laici.
Da ultimo l'intero art. 3 della legge 7 luglio 1866
quando parla delle persone cui va concessa la pensio-
ne si ferma a contemplare limitatamente i religio-
si sacerdoti e i religiosi coesiste; e poi dei laici,
senza punto di verbo di coloro che, o fossero Su-
diaconi o Diaconi, o che per proprio istituto non
possono ascendere al Sacerdotalio.

Ed ecco in breve delineati gli errori ed i ^{vuoti} di cui è
causa la redazione dell'art. 3° legge 7 luglio 1866.
Dirò appena pochissime parole per meglio giustifi-
care questo mio disegno di legge. Lo scopo eminente
della legge 7 luglio 1866 fu quello di abolire
tutte le operazioni monastiche: prendendosi i loro
beni: di innassarli cittadini dello Stato, ed assicurare
loro una sussistenza. Questa sussistenza non poteva

nicarsi anche agli ordini mendicanti comunque non
lasciassero beni. Direi che la pensione concessa
è troppo, ma troppo scarsa: quando io veggio darsi
ad un Frate 96 franchi all'anno, io rabbrivisco.
Io aborro le istituzioni monastiche, ma rispetto
l'uomo coverta da quelle lane: il cittadino si giudica,
ma non si ottreggia; nessun codice condanna l'uomo
alla fame; ma su di ciò io non invengo, stia
puri fermo l'assegnamento indicato dalla legge, e per
ragioni più gravi passo oltre. - La soppressione ha
colpiti tutti, e bene si è fatto con gli art. 1. & 2. della legge;
ma ad voler esser giusti conviene che l'art. 3. non
faccia distinzione alcuna, in armonia dei due articoli
precedenti; tutti debbono aver la pensione con tre sole
gradazioni - possidenti - mendicanti - laici -
ed accordar loro l'assegnamento indicato in detto art. 3.

Quindi deve escludere la distinzione tra coloro che han
fatto professione con voti perpetui o temporanei, solenni

I, tanto più che è un errore di logica-legale volersi il voto perpetuo e solenne, come se il perpetuo non fosse più che volente. Escludersi la condizione di professione nello Stato o fuori, bastando che all'epoca dell'abolizione appartenessero a Case esistenti nel Regno, essendo sufficiente che ciascuno avesse professato

Secondo il proprio istituto, come ancora in quell'età per-
messa dalle leggi canoniche.

On che quando vi fossero di coloro, com'è vi sono che si sono
allontanati dalle leggi civili, può nondimeno prevarsi.

Do in considerazione il fatto compiuto - l'acquiescenza de'
cesfati governi, la prescrizione, l'umanità, noi abbiamo

l'obbligo di soccorrerli. Dopo l'abolizione, essi son nostri

fratelli, li abbiamo fatti cittadini, e ciò anche politica-
mente per non averli nemici, e perchè gli avversari no-

ster ^{si convincono} ~~impauriscono~~ che se noi abolimmo le corporazioni
monastiche, non siamo disumani, né meno religiosi

+ pero di loro, ma della vera religione, e non ~~con esse superstiziose~~
^{di quella superstiziosa}
~~e fanatica~~ ^{e fanatica} ~~e fanatici~~.

Vi sono degli ordini come i Filippini ed altri che per
proprio istituto non fanno voti solenni e perpetui;

che perciò essi non erano ordini monastici? - Che

perciò lo stato non ha preso i loro beni? -

Vi sono di coloro che per proprio istituto come i Oratini
hanno l'obbligo di andare a fare la loro professione in

Roma, che perciò li escluderemo dalla pensione?

+ poi E diremo noi che la Roma non è la nostra vera
capitale italiana? ?

Vi sono di coloro che per proprio istituto non possono ascendere alla dignità sacerdotale come gli Ignoranti, i Pater Benero fratelli; che perciò riterremo costoro come semplici laici, quando tra loro vi è pure un ordine gerarchico tra padri e serventi?

Vi sono di coloro che, o per malattia, o pochi e perseguitati dai loro superiori e spesso per cause politiche, o infine di coloro che nel 1861 sentendo anch'essi la voce di patria corsero tra le file dei combattenti per liberare la patria comune, escluderemo noi costoro dalla pensione se, e se materialmente non si trovavano appartenenti alle case religiose dello Stato? Io credo che talerundiniego ci farebbe onta?!

Vi sono di coloro che all'epoca della soppressione si trovavano insigniti degli ordini sacri; e potremo noi dire che costoro non essendo sacerdoti, siano esclusi dalla pensione? L'umanità e la morale rispondono - no!

Infine l'art. 3° esclude coloro che avessero fatta professione dopo il 18 Maggio 1864: ciò non è giusto, poiché non essendovi una legge che avesse proibita qualunque professione sino al 7 luglio 1866,

conviene rispettare anche coloro che avessero professato dopo
il 18 Gennaio 1864. Convingo che questi frati erano
ben consapevoli delle prossime leggi abolitive, ciò non per-
tanto non dobbiamo condannarli alla fame. Soventi frate
la ~~fama~~^{però} migliore è la generosità? E noi che spesso
siamo accusati di irreligione, mentre sotto il loro abito,
non vorremmo esser mai, poiché lungi i frati di ottie-
nere lo scopo lo scopo che fu pur eminente nella prima
loro origine - la povertà ad imitazione di Cristo, si allenta-
rono del tutto, pur nondimeno noi dobbiamo far le leg-
gi che non si oppongano ai principi veramente liberali
ed umanitari: ben'inteso però che la pensione dev'esser
negata ai membri di quelle case religiose che perdettero
la civile esistenza in forza di leggi anteriori di sop-
pressione e che dopo la pubblicazione di esse leggi
osarono di fare la loro professione monastica.
L'è perciò che con fiducia demando l'approvazione
del seguente disegno di legge.

Art. 1.º

L'art. 3 della legge 7 luglio 1866 N.º 3036 per la sop-
pressione degli ordini e corporazioni religiose viene

modificato come appresso.

Art. 2.

Di membri degli enti morali contemplati nell'art. 1.^o,
i quali avessero fatto professione religiosa conformemente
alla regola del proprio Istituto, e che, alla
pubblicazione della suddetta legge appartenevano
canonicamente e giuridicamente a case religiose
esistenti nel Regno e concesso un annuo assegnamento.

1.^o per i religiosi, sia sacerdoti, sia iniziati al chiericato,
ma che però avessero raggiunto il Suddiaconato, o che
per proprio istituto non potevano ascendere al Sacerdo-
zio, e per le religiose coesiste di ordini possidenti,
di

L. 600, se nel giorno della pubblicazione di quella
legge 7 luglio 1866 hanno ora 60 anni compiuti

L. 480, se hanno da 40 a 60 anni

L. 360 se hanno meno di 40 anni.

2.^o per laici e conversi di ordini possidenti di

L. 300 da 60 anni in su

L. 240 da 40 ai 60 anni

L. 200 se hanno meno di 40 anni.

3° per i religiosi, sia sacerdoti, sia inseriti al clero
come sopra, e per le religiose consisto di ordini mendicanti
canti soppressi con questa e con altre leggi precedenti,
purchè la professione religiosa sia stata
in epoca anteriore alle rispettive leggi di soppressione
L. 250

L.° per i laici e converse di ordini mendicanti, di
L. 144 dell'età dai 60 anni in su
L. 96 se hanno meno di 60 anni

Agli inserienti e alle inserienti addetti da un decen-
nio ad un convento esistente nel Regno sarà accor-
dato per una sol volta un sussidio di L. 100.-
a quelli che vi sono addetti da un triennio, un suf-
sidio di L. 50.

Art. 3°

La presente legge avrà effetto retroattivo da
l'ad tempo dal 7 Luglio 1866

F. R. Cattanei



2

~~Presentato~~

Proposta di legge presentata

Dal Dep. Catucci

il 20. Maggio 1867.

Annunziato alla lettura

Dagli Uffici 2. 4. 5. 6. 8. 9.

Letto nella tornata del 29. Maggio
1867.

Non in carica nella tornata
del 3. giugno 1867.

A. B. Giuseppe Stasipate
Staccato dal N° 87.



L'ultima discussione avvenuta nella seduta della Camera del 16 maggio intorno all'art. 3.° della legge del 7 luglio 1866 dispensa i sottoscritti dall'addurre i motivi, dai quali sono stati spinti a presentare l'attuale progetto di legge.

A nessuno di coloro che votarono detta legge poteva cadere in mente di condannare con l'abolizione dei conventi alla più dura miseria 4925 e più perigliosi fra i quali gran parte degli Ordini mendicanti. Egli sono rimasti - contro ogni previsione - in uno stato meritevole della più grande compassione. Usciti, per la maggior parte, da famiglie povere, dalle quali, dopo lungo distacco, non possono avere tutto e sostentamento, privati i Mendicanti della facoltà di elemosinare, ed esposti perfino a divenire irregolari per non essere provveduti di sacro patrimonio, e perciò inabilitati a dire messa, non possono essere ritolti dalla posizione in cui giacciono per effetto della interpretazione data all'art. 3.° della citata legge

Se non merca un provvedimento legislativo che la giustizia e l'umanità consigliano, e che perciò si spera voglia essere al più presto sanzionato.

Progetto di legge

Art. 1

A tutti quei Religiosi che o per aver fatta la loro professione nella età prescritta dai sacri canoni, ma prima però di quella voluta dalle leggi civili, o per averla fatta nelle provincie romane ancora soggette al dominio pontificio, è stata negata la pensione che l'art. 3.º della legge del 7 luglio 1866 consente ai membri delle soppresse corporazioni religiose e indistintamente concessa l'annuo assegnamento a titolo di alimenti di Lire 250 se sacerdoti, e se laici di Lire 144 dall'età di anni 60 in su, e di Lire 96 se hanno meno.

Art. 2.º

Le disposizioni contenute negli articoli 8 e 10 della citata legge del 7 luglio 1866 sono

applicabili anche agli individui contemplati nella presente.

Art. 3°

L'assegnamento di cui sopra non si accorderà ovvero cesserà, ogniqualvolta risulterà avere il Religioso per privato patrimonio o altrimenti un reddito certo e stabile eguale ad esso.

Art. 4

Il suddetto assegnamento decorrerà dal 1° gennaio 1867.

Lazzari
Flaminio
Mazzoni

Cannello



Porteri
Provieri
Sebastiani
~~Cannonieri~~

Dani
Mariano Ayala
A. L. Vozzi
G. Poggi
Puffale

Esposito
Marolda
Mannetti

Demattina

Proposta di legge
presentata dal deputato Carmella
D'Altri il 20. Maggio 1867.

Comunemente alla lettura
dagli Uffici 3. 4. 5. 8. 9.
Letto nella seduta del 29. Maggio
1867.

Per la commissione sulla tenuta
del 3. giugno 1867.

88. 88. bis

Proposta di legge presentata dal
deputato Carmella ed altri e dal
deputato Cotrone

Per la commissione sulla tenuta
del 3. giugno 1867.

Atto di legge sulla legge 7. luglio 1866.
sulla riforma delle istituzioni
religiose

Atto di legge sul ministero di religione
sulle fedi si fermano
